

ORDINANZA N° 41 DEL 02/08/2023

OGGETTO: Divieto rilascio di palloncini a tutela dell'ambiente.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Olbia è da tempo impegnato nelle campagne di sensibilizzazione a favore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;
- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati abbandonati nell'ambiente;
- i palloncini una volta scoppiati o sgonfiati lasciano residui di plastica non biodegradabile o lattice (che comunque impiega molto tempo per degradarsi in mare); questi frammenti oltre a causare un danno ambientale derivato dalla dispersione del materiale con cui sono realizzati, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di numerosi animali, specialmente quelli marini;
- a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Comuni ne hanno vietato i lanci massivi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed é tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di "conservazione" del territorio;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per i motivi anzidetti, al fine di tutelare l'ambiente, disporre il divieto sul territorio comunale di inquinare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive;

VISTI:

- la parte IV del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152, Norme in materia ambientale, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;
- 1'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

In tutto il territorio comunale, in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive:

- 1. Il divieto di rilascio di palloncini in gomma, o materiale similare, anche se biodegradabili, idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente, e riempiti con gas più leggeri dell'aria, senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente ad impedirne la dispersione nell'aria;
- 2. Il divieto di cui al punto 1) è esteso anche a nastri colorati, lanterne cinesi, e ad altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente;

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

che la Polizia Locale e le forze dell'ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

DISPONE inoltre

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 02/08/2023

IL SINDACO Settimo Nizzi

Atto firmato digitalmente



ORDINANZA N° 41 DEL 02/08/2023

OGGETTO: Divieto rilascio di palloncini a tutela dell'ambiente.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Olbia è da tempo impegnato nelle campagne di sensibilizzazione a favore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;
- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati abbandonati nell'ambiente;
- i palloncini una volta scoppiati o sgonfiati lasciano residui di plastica non biodegradabile o lattice (che comunque impiega molto tempo per degradarsi in mare); questi frammenti oltre a causare un danno ambientale derivato dalla dispersione del materiale con cui sono realizzati, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di numerosi animali, specialmente quelli marini;
- a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Comuni ne hanno vietato i lanci massivi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed é tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di "conservazione" del territorio;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per i motivi anzidetti, al fine di tutelare l'ambiente, disporre il divieto sul territorio comunale di imbrattare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive;

VISTI:

- la parte IV del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152, Norme in materia ambientale, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;
- 1'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

In tutto il territorio comunale, in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive:

- 1. Il divieto di rilascio di palloncini in gomma, o materiale similare, anche se biodegradabili, idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente, e riempiti con gas più leggeri dell'aria, senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente ad impedirne la dispersione nell'aria;
- 2. Il divieto di cui al punto 1) è esteso anche a nastri colorati, lanterne cinesi, e ad altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente;

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

che la Polizia Locale e le forze dell'ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

DISPONE inoltre

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 02/08/2023

IL SINDACO Settimo Nizzi

Atto firmato digitalmente

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82dalle seguenti persone:

Settimo Nizzi in data 02/08/2023